



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 81 del 30.11.2011

Indice

TITOLO I – Parte generale

- Articolo 1 *Oggetto del regolamento*
- Articolo 2 *Ambito di applicazione del regolamento*
- Articolo 3 *L'Ufficio Polizia Amministrativa*
- Articolo 4 *Competenze del Responsabile del Settore o del Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90*
- Articolo 5 *Requisiti soggettivi*
- Articolo 6 *Requisiti oggettivi*
- Articolo 7 *Presentazione delle domande*
- Articolo 8 *Domande concorrenti*
- Articolo 9 *Istruttoria*
- Articolo 10 *Personalità dei provvedimenti*
- Articolo 11 *Diritti dei terzi*
- Articolo 12 *Efficacia delle autorizzazioni di polizia amministrativa*
- Articolo 13 *Durata delle autorizzazioni di polizia amministrativa*
- Articolo 14 *Denuncia d'inizio attività e silenzio-assenso*

TITOLO II – La Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

- Articolo 15 *Composizione, nomina, durata in carica e compensi della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*
- Articolo 16 *Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*
- Articolo 17 *Definizioni*
- Articolo 18 *Tipologia dei locali di pubblico spettacolo soggetti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*
- Articolo 19 *Locali e impianti esclusi dalla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*
- Articolo 20 *Convocazione e ordine del giorno*
- Articolo 21 *Adempimenti preliminari e verbale delle adunanze*
- Articolo 22 *Allestimenti temporanei e verifica delle condizioni di sicurezza*
- Articolo 23 *Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte*
- Articolo 24 *Nomina di esperti esterni al Comune*
- Articolo 25 *Spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*
- Articolo 26 *Richiesta d'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. Modalità e contenuto della domanda*
- Articolo 27 *Documentazione tecnica da allegare alla domanda*
- Articolo 28 *Norma finale*

TITOLO III – Autorizzazioni, denunce d'inizio attività e prese d'atto

- Articolo 29 *Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio*
- Articolo 30 *Autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali*
- Articolo 31 *Autorizzazione per la costruzione d'impianti elettrici provvisori (luminarie) in occasione di festività civili o religiose*

- Articolo 32 *Autorizzazione per il mestiere di fochino*
Articolo 33 *Riprese cinematografiche in suolo pubblico*
Articolo 34 *Attività d'intrattenimento e spettacolo e attività equiparate*
Articolo 35 *Spettacoli e trattenimenti temporanei non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale*
Articolo 36 *Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo*
Articolo 37 *Giochi leciti e sale da gioco*
Articolo 38 *La tabella dei giochi proibiti*
Articolo 39 *Noleggio di veicoli senza conducente*
Articolo 40 *Rimessa di veicoli*
Articolo 41 *Agenzie d'affari*
Articolo 42 *Commercio di cose antiche o usate*

TITOLO IV – Esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dell'arte di strada

- Articolo 43 *Disposizioni Generali*
Articolo 44 *Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività*
Articolo 45 *Istruttoria delle domande*
Articolo 46 *Individuazione delle aree*
Articolo 47 *Cauzione*
Articolo 48 *Arte di Strada*
Articolo 49 *Opere di ingegno*

TITOLO V – Obblighi e sanzioni

- Articolo 50 *Obblighi dei titolari delle attività*
Articolo 51 *Sospensione dei provvedimenti*
Articolo 52 *Revoca dei provvedimenti*
Articolo 53 *Sanzioni*
Articolo 54 *Entrata in vigore del regolamento*

TITOLO I – Parte generale

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui:
 - a) all'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n° 382*);
 - b) all'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59*);
 - c) alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 (*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*).
2. L'attività di Polizia Amministrativa è quella svolta dallo Stato o dagli altri Enti Pubblici (Regioni, Province e Comuni, in quanto Enti titolari di funzioni di polizia) mediante una serie di misure amministrative preventive e finalizzate al controllo di esercizio di attività poste in essere da privati, affinché dalle stesse non derivino danni sociali e siano osservate le limitazioni imposte dalla legge all'attività dei singoli.
3. Le funzioni di polizia amministrativa sono in rapporto di accessorietà rispetto alle tipiche funzioni di amministrazione attiva.
4. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al D.P.R. 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
5. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizioni di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
6. I vincoli imposti dalle seguenti norme sono diretti esclusivamente alla tutela:
 - a) dell'ordine pubblico e della tutela collettiva;
 - b) del decoro artistico ed architettonico del paese;
 - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - d) della quiete della collettività;

Articolo 2 – Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento è valido su tutto il territorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Articolo 3 – L'Ufficio Polizia Amministrativa

1. L'espletamento delle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite al Comune dalle vigenti leggi è demandato all'Ufficio Polizia Amministrativa.
2. Tali funzioni riguardano, essenzialmente, le attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora in poi: T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773, più volte modificato e integrato, anche se non tutte le attività in esso disciplinate sono di competenza del Comune, il quale, sotto l'aspetto della polizia amministrativa, non è competente per le sole attività regolamentate dalle leggi di pubblica sicurezza.
3. Il provvedimento mediante il quale gli organi del Comune esercitano i propri compiti e le funzioni di loro spettanza è costituito, principalmente, dall'autorizzazione di polizia amministrativa.
4. L'organizzazione e la composizione dell'Ufficio Polizia Amministrativa sono demandate al competente Responsabile del Settore.

5. Il Responsabile del Settore o il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90, e coloro che lavorano presso l'Ufficio Polizia Amministrativa devono attenersi alle norme del vigente regolamento comunale che disciplina il procedimento amministrativo, adottato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4 – Competenze del Responsabile del Settore o il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90

1. Sono di competenza del Responsabile del Settore o del Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90:

- a) il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di polizia amministrativa;
- b) le prese d'atto;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio inerenti la polizia amministrativa.

2. Per l'espletamento di quanto sopra saranno rispettate le vigenti norme previste:

- dal T.U.L.P.S.;
- dal relativo Regolamento di Esecuzione (d'ora in poi: R.E. del T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635;
- da leggi speciali.

Saranno osservate, inoltre, tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, i provvedimenti di polizia amministrativa (autorizzazioni, prese d'atto, ecc.) sono negati:

- a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- b) a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione prefettizia di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n° 490.

2. Le autorizzazioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi è stato diffidato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo. Possono, altresì, essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

4. La Giunta Comunale si esprime con propria deliberazione in merito alle istanze presentate da soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma o di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo.

5. Il provvedimento di diniego va inviato al Prefetto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; pervenuto il parere conforme del Prefetto, il suddetto provvedimento va comunicato all'interessato con le stesse modalità di cui sopra.

6. Ai sensi dell'articolo 12 del R.E. del T.U.L.P.S., così come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte è autocertificato dall'interessato, il quale dovrà attenersi alle disposizioni

in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; resta ferma la facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione di effettuare verifiche d'ufficio.

7. Ai sensi del sopra citato comma 6, è fatta salva la facoltà dell'Ufficio Polizia Amministrativa di verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Articolo 6 – Requisiti oggettivi

È compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività per cui è stata fatta la domanda (l'iscrizione in appositi registri o in albi professionali, i requisiti tecnici, l'abilitazione alle funzioni, ecc.).

Articolo 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni di polizia amministrativa devono:

- a) essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.). Le mail certificate inviate devono essere di dimensioni inferiori a 5 MB, utilizzando, nella scansione dei documenti, una bassa risoluzione in termini di DPI. I file allegati, una volta sottoscritti, non devono essere modificati e soprattutto non devono essere rinominati. Alle suddette mail non devono essere allegate cartelle compresse firmate digitalmente, ma dovrà essere sottoscritto digitalmente ogni singolo file;
- b) pervenire, pena l'archiviazione delle stesse, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto della domanda;
- c) essere indirizzate all'Ufficio Polizia Amministrativa;
- d) contenere l'oggetto della richiesta;
- e) essere sottoscritte, pena la nullità delle stesse, dal richiedente;
- f) essere corredate da tutta la documentazione necessaria, secondo il tipo di autorizzazione o di licenza richiesta; se le domande sono incomplete o, comunque, mancanti dei prescritti allegati l'Ufficio Polizia Amministrativa è tenuto a chiedere all'interessato la necessaria integrazione; in tal caso il termine dei 30 giorni, di cui al precedente punto c), decorre dalla data di completamento delle domande.

2. Le richieste di autorizzazioni di polizia amministrativa per le quali è prevista la verifica delle condizioni statiche e di sicurezza dei luoghi, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., devono pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di domanda. Per le attività esercitate nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 141 del R.E. del T.U.L.P.S. il termine è ridotto a 45 giorni.

3. Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e tutti i dati relativi ai presupposti e ai requisiti di legge prescritti per il tipo di autorizzazione richiesta; in particolare devono essere sempre riportati i seguenti dati del richiedente: nome e cognome, luogo di nascita, data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; se il richiedente non scrive in conto proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, Presidente o altro titolo di una società, di un'associazione, ecc. deve riportare anche i dati di quest'ultima (nome, ragione sociale, sede legale e numero di partita I.V.A. o codice fiscale).

Articolo 8 – Domande concorrenti

Per le domande concorrenti vale, come norma di precedenza, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge in materia, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali in vigore.

Articolo 9 – Istruttoria

1. L'istruttoria delle pratiche, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché del vigente regolamento per i procedimenti amministrativi, è curata dal Responsabile del Procedimento, il quale:

- a) esamina e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un determinato provvedimento;
- b) cura le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria stessa; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) trasmette gli atti al Responsabile del Settore o al Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90, per l'adozione del provvedimento finale.

2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Responsabile del Procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, una richiesta d'integrazione o di regolarizzazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, pena l'archiviazione della stessa, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta lettera; tale termine perentorio deve essere comunicato all'interessato nella stessa lettera con la quale si è richiesta l'integrazione o la regolarizzazione.

3. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Settore o il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90, appone la propria firma sull'autorizzazione di polizia amministrativa. L'Ufficio Polizia Amministrativa, una volta firmata dal Responsabile del Settore o dal Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90, deve:

- a) inviare una copia dell'autorizzazione in Prefettura (tramite S.U.A.P.), ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- b) inviare (tramite S.U.A.P.) una copia dell'autorizzazione al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, alla Brigata della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Municipale;
- c) inviare (tramite S.U.A.P.) una copia dell'autorizzazione alle altre Autorità che ne facciano specifica richiesta o che siano interessate, in qualche modo, al provvedimento adottato (Questura, Vigili del Fuoco, Ufficio Locale Marittimo, Corpo Forestale dello Stato, ecc.).

Articolo 10 – Personalità dei provvedimenti

1. I provvedimenti di polizia amministrativa sono personali e non possono essere trasmessi in alcun modo a terzi, né dar luogo a rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti avanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

3. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione.

Articolo 11 – Diritti dei terzi

I provvedimenti di polizia amministrativa sono adottati salvi i diritti dei terzi. Tali provvedimenti non possono essere invocati per escludere o diminuire le responsabilità civili e penali dei titolari.

Articolo 12 – Durata delle autorizzazioni di polizia amministrativa

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno la durata di un anno, con decorrenza dal giorno del rilascio e devono essere rinnovate ai sensi dell'articolo 13 del R.E. del T.U.L.P.S.. Il giorno della decorrenza non è computato nei termini.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S., la cui durata non sia già stabilita da altri leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi a tempo determinato.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., il titolare delle autorizzazioni a carattere permanente deve comunicare all'Ufficio Polizia Amministrativa, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di proseguire l'attività autorizzata per l'anno successivo, dichiarando, contestualmente, con atto notorio, la permanenza dei requisiti e dei presupposti di legge richiesti per lo svolgimento dell'attività stessa. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 17 del T.U.L.P.S..

Articolo 13 – Efficacia delle autorizzazioni di polizia amministrativa

Le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno efficacia dal momento in cui sono ritirate dal diretto interessato (o da un suo delegato), il quale, al momento del ritiro, deve apporre la propria firma in un apposito registro. Per le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.), l'efficacia decorre dall'invio dell'autorizzazione alla p.e.c. del S.U.A.P.

Articolo 14 – inapplicabilità della Segnalazione Certificata d'inizio attività

La particolare natura delle autorizzazioni di polizia, che caratterizza le attività disciplinate dal T.U.L.P.S. comporta la soggezione delle stesse alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine, della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'Autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere la verifica della presenza dei necessari requisiti soggettivi relativi, tra gli altri (come ad esempio per gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., alle norme di sicurezza poste a carico del gestore delle attività, oltre a quelli oggettivi riguardanti i criteri di agibilità e di sicurezza degli impianti e dei locali utilizzati. Pertanto tutte le attività assoggettate ad autorizzazione devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Autorità¹.

TITOLO II – La Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

Articolo 15 – Composizione, nomina, durata in carica e compensi della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 141 del R.E. del T.U.L.P.S. e delle deleghe di cui al primo comma, lettera e), del medesimo articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 142 del R.E. del T.U.L.P.S., i controlli sono demandati alla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi: C.C.V.L.P.S.), composta dai seguenti membri effettivi:

- a) il Sindaco (o uno dei suoi delegati), che la presiede;
- b) il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale (o uno dei suoi delegati);
- c) un Dirigente Medico dell'Azienda U.S.L. n° 9 di Grosseto (o uno dei medici da lui delegati);
- d) un Funzionario Tecnico del Comune (o uno dei suoi delegati);
- e) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto (o uno dei suoi delegati);
- f) un esperto in elettrotecnica (o uno dei suoi delegati).

Alle sedute della C.C.V.L.P.S. assiste, in qualità di Segretario Verbalizzante, un dipendente del Comune, designato dal Presidente.

2. Alla C.C.V.L.P.S. possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o all'impianto da verificare. Possono farne parte, altresì, su loro richiesta, in qualità di membri facoltativi, uno o più rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e uno o più rappresentanti dei sindacati dei la-

¹ Circolare del Ministero dell'Interno n° 557/PAS/U/015447/12982.A.P(24) del 24 agosto 2011

voratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Qualora si tratti di esaminare attrazioni relative a spettacoli viaggianti, tipo circhi equestri, e nel caso in cui in essi sia previsto l'impiego di animali, la C.C.V.L.P.S. è integrata da un medico veterinario, designato, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio Attività Veterinaria dell'Azienda U.S.L. n° 9 di Grosseto.

3. Il Sindaco, ogni tre anni, nomina, con proprio provvedimento, i membri della C.C.V.L.P.S. previsti dalla legge e i rispettivi delegati, sulla base delle designazioni fornite:

- a) dagli enti esterni interessati;
- b) dagli ordini professionali (per i tecnici specializzati);
- c) dal Segretario Generale del Comune (per i dipendenti del Comune).

I delegati sostituiscono i membri della C.C.V.L.P.S. in caso di assenza o impedimento di questi ultimi. Alla scadenza naturale del mandato la C.C.V.L.P.S. resta, comunque, in carica fino alla nomina di una nuova commissione.

4. I membri della C.C.V.L.P.S. sono sostituiti dai rispettivi delegati quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse:

- a) proprio o del coniuge;
- b) dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

5. Ad ogni membro effettivo esterno della C.C.V.L.P.S. spetta, per ogni seduta, un compenso, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Municipale. Nessun compenso spetta, invece, ai rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, in quanto componenti a partecipazione facoltativa.

Articolo 16 – *Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*

1. La C.C.V.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e di sicurezza dei luoghi sede di trattenimento e/o di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa previste dagli articoli 68 e 69 del suddetto T.U.L.P.S..

2. La C.C.V.L.P.S., in particolare, provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e degli impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e d'igiene dei locali stessi e degli impianti sportivi ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene, sia nella prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e d'igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n° 337;
- e) controllare, con frequenza, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da adottare.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al secondo comma sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (pubblicato nella G.U. 12 settembre 1996, n° 214), modificato con successivo decreto del Ministero dell'Interno 6 marzo 2001 (risoluzione n° 03605 del 27 settembre 2002). Per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale,

mentre resta demandato alla competenza della C.C.V.L.P.S. l'espressione del parere sul progetto di detti locali (risoluzione protocollo n° P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento Protezione Civile).

4. Per «capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone» deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico o, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

5. Per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica è valida per i due anni successivi.

Articolo 17 – Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo*), ai fini del presente regolamento:

- a) per luogo pubblico s'intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (per esempio: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico s'intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (per esempio: nel caso in cui sia richiesto il pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico s'intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (per esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli s'intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (per esempio: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti s'intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (per esempio: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee s'intendono le forme di spettacolo o di trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei s'intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali s'intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento, compresi i servizi vari e i disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti s'intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per parchi di divertimento s'intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante, costituiti da più di dieci attrazioni, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni; sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per parchi di divertimento permanenti s'intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Articolo 18 – Tipologia dei locali di pubblico spettacolo soggetti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

Viste le specificazioni di cui all'articolo 17 della circolare della Direzione Generale dei Servizi Antincendio del Ministero dell'Interno n° 16 del 1951 e del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, la verifica da parte della C.C.V.L.P.S. si esplica, principalmente, su:

- a) teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- b) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- c) cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- d) cinema-teatri, ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- h) circhi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- i) luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- j) locali multiuso, ovvero adibiti, di norma, ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- k) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- l) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- m) piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- n) auditorium e sale convegno (con capienza inferiore a 1.300 persone).

Articolo 19 – Locali e impianti esclusi dalla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo

1. Sono esclusi dal campo di attività della C.C.V.L.P.S.:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o al contenimento del pubblico (per esempio: recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (per esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc.); in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a mt. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione;
- b) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di musica di accompagnamento e compagnia senza l'allestimento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non sia modificata l'abituale capienza dei locali (come da verbale della C.C.V.L.P.S. n° 32 del 12 maggio 2006);
- e) gli allestimenti temporanei (per esempio: tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e be-

vande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

- f) le sagre e le fiere di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114, e/o le attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g) le mostre e le esposizioni di prodotti, di animali o di rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h) gli impianti sportivi, le palestre, le piscine, le scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i) le singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

2. Per i casi di cui alla lettera a), e), i), congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione di polizia amministrativa prevista dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., deve essere depositata presso l'Ufficio Polizia Amministrativa, prima dell'inizio della manifestazione:

- a) la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, ai sensi della D.M. 22 gennaio 2008, n° 37, a firma di tecnico abilitato;
- b) la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'allestimento e l'idoneità dei mezzi antincendio; il responsabile dell'attività può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo da parte degli organi preposti.

3. Sono escluse, inoltre, dalla competenza della C.C.V.L.P.S., in quanto rientranti nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi: C.P.V.L.P.S.), le verifiche dei seguenti locali o impianti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute.

Articolo 20 – Convocazione e ordine del giorno

1. La C.C.V.L.P.S. è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, tramite lettera raccomandata o fax o e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare; in caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.

2. L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi d'urgenza.

3. Le riunioni della C.C.V.L.P.S. si svolgono presso la sede del Comune e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

4. Il parere della C.C.V.L.P.S. è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al primo comma dell'articolo 15 del presente regolamento; deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241; le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi è Presidente.

5. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

5. I sopralluoghi effettuati dalla C.C.V.L.P.S. presso le strutture e/o gli impianti destinati al pubblico spettacolo sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante un proprio rappresentante; egli può presentare memorie e/o documenti; la comunicazione deve essere inviata, a cura del Segretario Verbalizzante, al destinatario del provvedimento finale o al tecnico di fiducia eventualmente delegato con lettera raccomandata a.r., almeno tre giorni prima di quello previsto; in caso di urgenza egli può essere avvertito anche telefonicamente.

6. A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede l'autorizzazione per il pubblico trattenimento o spettacolo, ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare; può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

7. L'ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre nel corso della singola adunanza all'esame della C.C.V.L.P.S., ripartite nelle seguenti categorie:

- a) manifestazioni temporanee;
- b) attività permanenti.

8. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito ad ogni singola categoria sopra indicata; in caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche.

Articolo 21 – Adempimenti preliminari e verbale delle adunanze

1. La documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini di una preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale, deve essere depositata presso l'Ufficio Polizia Amministrativa almeno venti giorni prima dell'adunanza.

2. Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima dell'adunanza, per il preventivo esame, al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e agli altri componenti tecnici, al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima.

3. Il verbale di adunanza della C.C.V.L.P.S. deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere le decisioni adottate; esso è redatto dal Segretario Verbalizzante e sottoscritto da tutti gli intervenuti, compreso lo stesso Segretario; la decisione della C.C.V.L.P.S. è comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio Polizia Amministrativa.

4. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

5. Gli originali dei verbali sono custoditi presso l'Ufficio Polizia Amministrativa dal Responsabile del Procedimento, che li raccoglie annualmente in un apposito faldone.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito a chiunque abbia interesse di prendere visione dei verbali della C.C.V.L.P.S. previa motivata richiesta.

Articolo 22 – Allestimenti temporanei e verifica delle condizioni di sicurezza

1. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la C.C.V.L.P.S. abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica, salvo il caso in cui la commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei, non ne limiti diversamente la durata.

2. Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dall'interessato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in occasione delle richieste di autorizzazioni di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S.. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e delle stesse attrezzature e le medesime modalità d'impiego, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni fornite dalla C.C.V.L.P.S.. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37.

3. Per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a metri 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico), è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio dell'autorizzazione di esercizio, l'idoneità statica delle struttu-

re allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'allestimento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Articolo 23 – *Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte*

1. Il Presidente, sentiti gli altri membri della C.C.V.L.P.S., individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i membri delegati ad effettuare i controlli previsti dalla lettera e), secondo comma, dell'articolo 16 del presente regolamento. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 141 bis, ultimo comma, del R.E. del T.U.L.P.S. tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno sempre parte, comunque, i componenti della C.C.V.L.P.S. indicati dalle lettere c) ed e) del secondo comma del suddetto articolo (Dirigente Medico dell'Azienda U.S.L. n° 9 di Grosseto, o uno dei medici da lui delegati, e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, o uno dei suoi delegati); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della C.C.V.L.P.S., scelto sulla base delle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della C.C.V.L.P.S., entro il termine fissato dalla Commissione stessa con, se è il caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la C.C.V.L.P.S. per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi, da parte della C.C.V.L.P.S., con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Articolo 24 – *Nomina di esperti esterni al Comune*

1. Gli esperti esterni al Comune non dipendenti da Enti Pubblici, sono nominati dal Sindaco, tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico decade automaticamente se, senza giustificato motivo, essi o i loro delegati non partecipano a tre sedute consecutive della C.C.V.L.P.S..
3. L'incarico decade alla scadenza della C.C.V.L.P.S..

Articolo 25 – *Spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo*

1. Le spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. sono a carico del richiedente l'autorizzazione, che, all'atto della richiesta del sopralluogo, deve versare l'importo dovuto sul conto corrente postale intestato al Comune di Castiglione della Pescaia – Servizio Tesoreria.
2. L'importo suddetto viene stabilito dalla Giunta Comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei membri esterni al Comune; nello stesso provvedimento sarà stabilita anche la tipologia delle manifestazioni per le quali non è previsto il pagamento delle spese.

Articolo 26 – *Richiesta d'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. Modalità e contenuto della domanda*

1. Ogni richiesta d'intervento della C.C.V.L.P.S. deve essere formulata nella domanda disciplinata dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, in triplice copia, devono corrispondere a quelli indicati nel successivo articolo 27, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, e in regola secondo la legge sul bollo; deve essere allegata, inoltre, copia della ricevuta di versamento della somma stabilita per l'intervento della C.C.V.L.P.S..

3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la C.C.V.L.P.S. può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

4. L'Ufficio Polizia Amministrativa provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e contestualmente trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto la richiesta di parere per la conformità al progetto, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37.

5. L'Ufficio Polizia Amministrativa provvederà, quindi, alla convocazione della C.C.V.L.P.S. ai sensi dell'articolo 20, primo comma del presente regolamento.

Articolo 27 – Documentazione tecnica da allegare alla domanda

1. Le richieste di esame e sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S. devono essere corredate della documentazione tecnica, elencata negli allegati al presente regolamento.

2. L'elenco dei documenti da allegare alla domanda è stato approvato dalla C.C.V.L.P.S. con verbale n° 32 del 12 maggio 2006. L'elenco potrà essere aggiornato dalla C.C.V.L.P.S., con propria determinazione, in funzione di reali esigenze tecniche di valutazione della sicurezza e dell'igiene dei locali.

Articolo 28 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente titolo si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo R.E. del T.U.L.P.S., come modificati dal D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, nonché alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

TITOLO III – Autorizzazioni, denunce d'inizio attività e prese d'atto

Articolo 29 – Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

1. L'articolo 37 del T.U.L.P.S. condiziona lo svolgimento dell'attività di vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio al preventivo rilascio dell'autorizzazione amministrativa dallo stesso prescritta, la cui competenza è stata trasferita, dall'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, dalla Questura al Comune.

2. L'autorizzazione di polizia amministrativa vale un anno, al termine del quale l'interessato deve presentare nuova richiesta.

3. Ai sensi dell'articolo 163, quarto comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, è fatto obbligo al Comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.

Articolo 30 – Autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali

1. Ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S., senza l'autorizzazione di polizia amministrativa dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco, né lanciarsi razzi, accendersi fuochi artificiali, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

2. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

3. Al fine di garantire l'incolumità pubblica, si osservano le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001, n° 559/C.25055.XV.A.MASS (*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S.*), nonché le disposizioni contenute nella circolare protocollo n° DIV. P.A.S. CTG 7.D/2001 della Prefettura di Grosseto.

4. L'interessato presenta la domanda, attenendosi a quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, allegando i seguenti titoli e documenti:

- a) planimetrie in scala 1:500 della zona di sicurezza, in tre copie (punto B 3 della Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio 2001, n° 559/C.25055.XV.A.MASS);
- b) planimetrie in scala 1:100 dell'area di sparo con indicazione dei mortai e l'area di sosta del mezzo autorizzato al trasporto degli esplosivi, in tre copie (punto B della stessa circolare), con la specificazione delle distanze di sicurezza (punto B 2 della stessa circolare) in funzione della tipologia di spettacolo pirotecnico che si intende effettuare;
- c) planimetrie in scala 1:1000 o 1:2000 nell'ambito di un raggio di 500 metri dell'area di sparo, con specificazione dettagliata di tutti i fabbricati ed attività ivi comprese, nonché dell'eventuale presenza di depositi di sostanze infiammabili e zone boschive, tipologie di colture agricole ed eventuale presenza di aree interessate da traffico aereo a bassa quota e piste o piazzole di atterraggio, in tre copie (punto A 6 della stessa circolare);
- d) piano di valutazione dei rischi connessi allo spettacolo pirotecnico in relazione alle variazioni climatiche legate alle stagioni, nonché al prevedibile afflusso di pubblico, in due copie (punto A2 della stessa circolare);
- e) relazione tecnica indicante artifici e mortai utilizzati e modalità d'impiego e accensione, sistema di delimitazione e sorveglianza dell'area di sicurezza, organizzazione del sistema antincendio e di soccorso pubblico, in due copie;
- f) elenco dei fuochi artificiali che s'intendono utilizzare, completi dell'indicazione del numero di calibro e della grammatura di ognuno (per esempio: n° 40 bombe calibro 60 da 250 gr l'una) e Decreto Ministeriale di omologazione dei fuochi, in due copie;
- g) copia di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e/o cose;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante il possesso dell'autorizzazione di polizia amministrativa di cui all'articolo 47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o il deposito di esplosivi e della/delle abilitazione/i di cui all'articolo 101 del T.U.L.P.S. per il/i fochino/i;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dalle norme del T.U.L.P.S..

5. L'autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alle forze di polizia presenti sul territorio comunale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 31 – Autorizzazione per la costruzione d'impianti elettrici provvisori (luminarie) in occasione di festività civili o religiose

1. Ai sensi dell'articolo 110 del R.E. del T.U.L.P.S. è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, contemplata dall'articolo 57 del T.U.L.P.S., la costruzione d'impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza, con elementi decorativi ispirati all'evento e, comunque, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.

3. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio Polizia Amministrativa, allegandola alla domanda disciplinata dall'articolo 7 del presente regolamento, una relazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, dalla quale risulti che l'esecuzione dell'impianto elettrico provvisorio è conforme alle norme di sicurezza C.E.I. e che la ditta installatrice è coperta da assicurazione per danni eventualmente causati a terzi.

4. La domanda deve essere trasmessa all'Ufficio Polizia Amministrativa almeno 30 giorni prima dell'installazione delle luminarie.

5. Qualora la luminaria sia installata su suolo pubblico, su strada, nelle piazze, ecc., oltre all'autorizzazione di polizia amministrativa rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, l'interessato deve richiedere all'ente proprietario del suolo pubblico la concessione per "l'occupazione aerea", la quale, per i suoli di proprietà di questa Amministrazione Comunale, sarà esente dal pagamento del canone previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 20 ottobre 1998 e successive modifiche.
6. Negli allestimenti possono essere utilizzati, come supporti, gli alberi, i pali di sostegno pubblici, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà.
7. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
8. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti l'installazione.
9. Nella domanda, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il richiedente, in caso di necessità dovute a cattivo funzionamento delle luminarie, deve indicare, al fine di tutelare la salvaguardia della pubblica incolumità, il nominativo e il recapito telefonico di un tecnico reperibile; in tali casi il suddetto tecnico deve intervenire entro un'ora dalla chiamata, al fine di mettere in sicurezza l'impianto.
10. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 32 – Autorizzazione per il mestiere di fochino

1. L'attività di fochino è regolata dal D.P.R. 19 marzo 1956, n° 302, il quale, all'articolo 27, indica le operazioni per le quali essa è necessaria, e precisamente:
 - a) disgelamento di dinamiti;
 - b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
 - c) brillamento delle mine, sia a fuoco, sia elettrico;
 - d) eliminazione delle cariche inesplose.
2. L'autorizzazione, originariamente di competenza del Prefetto, è rilasciata, oggi, dal Responsabile del Settore o il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1° della legge 241/90 comunale titolare delle funzioni di polizia amministrativa, a seguito del trasferimento di competenze operato dall'articolo 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112.
3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità dell'interessato, da parte della Commissione Tecnica Provinciale, così come previsti dall'articolo 27 del predetto D.P.R. 19 marzo 1956, n° 302, e precisamente:
 - a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
 - b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
 - c) delle cognizioni proprie del mestiere;
 - d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
4. La suddetta autorizzazione ha validità annuale, rinnovabile di anno in anno previa presentazione al Comune di apposita istanza, corredata dai necessari documenti (autorizzazione originale e certificato medico rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro).
5. Ai sensi dell'articolo 163, quarto comma, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, è fatto obbligo al Comune di comunicare tempestivamente all'autorità di Pubblica Sicurezza i provvedimenti di cui al presente articolo.

Articolo 33 – Riprese cinematografiche in suolo pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 164, primo comma, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, che ha abrogato l'articolo 76 del T.U.L.P.S., è fatto obbligo d'informazione preventiva scritta all'Ufficio Polizia Amministrativa in caso di riprese cinematografiche in suolo pubblico.
2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 34 – Attività d'intrattenimento e spettacolo e attività equiparate

1. Chiunque a fine di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, intende esercitare in luogo pubblico o aperto al pubblico gli spettacoli disciplinati dall'articolo 68 del T.U.L.P.S. deve presentare, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'attività, apposita istanza al Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa, il quale, previo sopralluogo della C.C.V.L.P.S., rilascia la relativa autorizzazione, imponendo le opportune prescrizioni ai fini dell'incolumità e della sicurezza degli spettatori, ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S..
2. L'esercizio dei locali di pubblico intrattenimento rientra tra le attività disciplinate dall'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, e, pertanto, in caso di silenzio della pubblica amministrazione, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla sua presentazione; per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone si applicano le procedure previste dal terzo comma dell'articolo 16 del presente regolamento.
3. L'obbligo dell'autorizzazione è previsto anche, ai sensi dell'articolo 118 del R.E. del T.U.L.P.S., per:
 - a) i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento;
 - b) le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
4. L'autorizzazione, inoltre, è richiesta, ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche per:
 - a) dare temporaneamente pubblici trattenimenti (per esempio: giocolieri e saltimbanchi, cantastorie, ecc.);
 - b) esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, e/o altri oggetti di curiosità;
 - c) piccoli trattenimenti che si danno in pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, operatori dello spettacolo viaggiante e simili.
5. Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.

Articolo 35 – Spettacoli e trattenimenti temporanei non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale

1. Fatto salvo quanto contenuto negli articoli precedenti, nel caso di spettacoli e trattenimenti in luoghi aperti al pubblico, non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, quindi non soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., gli organizzatori devono, comunque, munirsi della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. qualora l'entità della manifestazione lo richieda.
2. Nel caso di manifestazione temporanea di non rilevante entità l'organizzatore presenterà dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in cui attesterà che la manifestazione non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. ed al collaudo della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

Articolo 36 – Agibilità di teatri e luoghi di pubblico spettacolo

La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa dopo l'esito favorevole dell'esame del progetto e dopo la visita di collaudo eseguita dalla Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo.

Articolo 37 – Giochi leciti e sale da gioco

1. Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa rilascia le autorizzazioni per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi, per altri giochi leciti, nonché per l'installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S..

2. L'autorizzazione per le sale pubbliche è subordinata alla conformità del locale sotto il profilo edilizio ed igienico-sanitario, di destinazione d'uso ed alla presentazione della seguente documentazione:

- e) certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità dei locali (impianto elettrico, impatto acustico, ecc.) e destinazione d'uso dei locali;
- f) n° 2 planimetrie in scala 1:100, dalle quali risulti la superficie totale, quella eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande e quella dei servizi, con l'esatta indicazione dell'area in cui verranno collocati i giochi;
- g) distanza dalle attività di cui al successivo comma 14;
- h) documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
- i) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, qualora il locale abbia una capienza superiore a 100 posti;
- j) foto e regolamento di ogni gioco e nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

3. L'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.

4. I locali devono avere i requisiti di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.

5. Configura una sala pubblica il locale con più di dieci apparecchiature e/o tre biliardi e, comunque, ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da gioco costituisca l'attività prevalente.

6. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, sesto e settimo comma, del T.U.L.P.S., l'autorizzazione è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o d'importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre autorizzazioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S. (per esempio: esercizi di vicinato) e per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

7. Le attività dello spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., possono installare esclusivamente gli apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dal settimo comma dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.; anche per tali attività non è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui ai commi 6° e 7° dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., installati negli esercizi pubblici disciplinati dagli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S., sono subordinati alla sola comunicazione all'Ufficio Polizia Amministrativa, alla quale deve essere allegato l'elenco degli apparecchi da installare, con i relativi regolamenti di gioco, le fotografie e/o i depliant illustrativi, che devono essere conformi alla normativa vigente; il gestore deve richiedere, inoltre, la tabella dei giochi proibiti di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

9. Ogni apparecchio e congegno da trattenimento per il gioco lecito deve essere dotato di due nulla osta e, precisamente:

- a) del nulla osta per la distribuzione sul territorio nazionale, che viene rilasciato dall'Ispettorato Compartimentale dell'A.A.M.S. competente per territorio al produttore/importatore che immette sul mercato italiano gli apparecchi;
- b) del nulla osta per la messa in esercizio, che viene rilasciato dall'Ispettorato Compartimentale dell'A.A.M.S. competente per territorio al gestore degli apparecchi.

10. Detti nulla osta devono sempre accompagnare l'apparecchio, unitamente alla scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche e al registro delle manutenzioni.

11. Non rientrano nella fattispecie di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono esclusi dall'obbligo dei nulla osta le seguenti attrezzature:

- a) i biliardi e gli apparecchi similari;
- b) gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (flipper, biliardini, gioco al gettone azionato da ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari);
- c) a partita.

12. L'autorizzazione per l'installazione di apparecchi in esercizi pubblici autorizzati, in esercizi commerciali oppure su aree pubbliche o private, è rilasciata a condizione che la collocazione delle apparecchiature non crei intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela ed al rispetto del numero massimo di apparecchi e congegni installabili.

13. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno degli ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; in tutti gli esercizi il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18, di cui all'articolo 110, ottavo comma, del T.U.L.P.S..

14. I locali adibiti a sale giochi devono avere una distanza minima di 100 metri dalle scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali

15. La sostituzione, l'aumento o la diminuzione degli apparecchi e congegni installati deve essere comunicata al Comune, allegando i regolamenti, le fotografie e i Nulla Osta dell'A.A.M.S. dei nuovi apparecchi eventualmente installati.

16. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

17. Nei locali devono essere esposte, in modo ben visibile al pubblico, le tariffe dei prezzi praticati.

18. Chiunque detenga attrezzature per il trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare all'Ufficio Polizia Amministrativa una relazione tecnica, redatta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n° 425, alle disposizioni del relativo regolamento d'attuazione (articolo 141 bis del R.E. del T.U.L.P.S.).

19. Il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del T.U.L.P.S., installabili all'interno dei pubblici esercizi, circoli privati, punti di raccolta di altri giochi autorizzati e negli esercizi commerciali, devono rispettare le previsioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003, del 18 gennaio 2007 e del 27 luglio 2011.

Articolo 38 – La tabella dei giochi proibiti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 195 del R.E. del T.U.L.P.S., in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta, in luogo visibile al pubblico, una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo proibiti, quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse; nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto, in modo visibile, il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al precedente comma è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. La competenza alla vidimazione da parte del Sindaco della suddetta tabella è stata stabilita dall'articolo 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311.

4. Le violazioni agli articoli 110 del T.U.L.P.S. e 195 R.E. del T.U.L.P.S. non sono state depenalizzate e, pertanto, mantengono la loro natura di carattere penale.

Articolo 39 – Noleggio di veicoli senza conducente

1. L'autorizzazione per l'attività di noleggio, discendente dall'articolo 86 del T.U.L.P.S., è regolamentata dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n° 481 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente).
2. Ai sensi del predetto regolamento, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a s.c.i.a., da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.
3. Il Comune, entro cinque giorni, trasmette copia della s.c.i.a. al Prefetto. Questi, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, secondo comma, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
4. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti, nel frattempo rilasciate, nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso.

Articolo 40 – Rimessa di veicoli

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, discendente dall'articolo 86 del T.U.L.P.S. e dall'articolo 196 del R.E. del T.U.L.P.S., è disciplinata dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n° 480 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse).
2. Essa è subordinata a presentazione di s.c.i.a., alla quale deve essere allegato il certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I locali o le aree devono essere compatibili con la normativa urbanistica ed edilizia.
3. Per le rimesse che non sono soggette al preventivo rilascio del c.p.i., ai sensi della vigente normativa (D.M. 1° febbraio 1982: Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili), il richiedente deve esibire una certificazione, a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area di che trattasi, dimostrata attraverso redazione di apposita planimetria, con indicazione degli spazi di posteggio e di manovra conformi, dimensionalmente, alla normativa di settore.
4. La s.c.i.a. per la rimessa di biciclette può essere rilasciata omettendo la richiesta del parere e del certificato di cui al secondo comma del presente articolo.
5. Una copia della s.c.i.a. di cui al presente articolo verrà trasmessa, a cura dell'Ufficio S.U.A.P., al Prefetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n° 480.

Articolo 41 – Agenzie d'affari

1. Il presente articolo disciplina le attività definite dall'articolo 115 del T.U.L.P.S. e dall'articolo 205 del R.E. del T.U.L.P.S.; per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore.
2. I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare un'agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza sono:
 - a) l'attività deve essere svolta con carattere di abitudine e, quindi, non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
 - b) l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;

- c) la prestazione deve consistere in una trattazione d'affari per conto di altri e, quindi, in una attività d'intermediazione;
 - d) il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.
- 3.** Non rientrano nelle agenzie d'affari, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla Legge 20 giugno 1935, n° 1349, ed, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili; sono inoltre escluse dalla competenza comunale:
- a) le agenzie di viaggi;
 - b) le agenzie di pegno e pubblici incanti;
 - c) le agenzie matrimoniali;
 - d) le agenzie di pubbliche relazioni;
 - e) le agenzie immobiliari.
- 4.** Per poter esercitare l'attività occorre presentare domanda, con le modalità indicate nel precedente articolo 7, all'Ufficio Polizia Amministrativa; la domanda deve contenere:
- a) i dati anagrafici del denunciante;
 - b) i dati dell'impresa;
 - c) il codice fiscale e il numero di partita I.V.A.;
 - d) l'ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e la dichiarazione di disponibilità degli stessi;
 - e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta;
 - f) nomina dell'eventuale rappresentante.
- 5.** Alla domanda di cui al precedente punto deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) planimetria in scala 1:100 dei locali;
 - b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);
 - c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato;
 - d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare;
 - e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato;
 - f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri;
 - g) tariffario in duplice copia, di cui una in bollo;
 - h) autocertificazione inerente la vidimazione del registro giornale degli affari previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S.; tale registro deve contenere le operazioni che l'esercente compie giornalmente, in cui devono essere annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione. Tale registro deve essere vidimato e numerato progressivamente dalla prima all'ultima pagina con il timbro della ditta. Dette operazioni devono essere opportunamente dichiarate nell'apposito modello predisposto dall'Ufficio Polizia Amministrativa e presso lo stesso disponibile, che dovrà essere riconsegnato in duplice copia all'ufficio protocollo del comune. L'Ufficio Polizia Amministrativa provvederà a restituire all'esercente una copia protocollata di detta dichiarazione, che dovrà essere allegata (spillata o incollata) al suddetto registro.;
 - i) per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario da rispettare è lo stesso che per la vendita.
- 6.** L'autorizzazione decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi.

7. Per esercitare l'attività di agenzia d'affari occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- a) direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi;
- b) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

9. L'esercizio dell'attività è subordinato al deposito di una cauzione di € 2.500,00, rivisto periodicamente secondo gli indici ISTAT, a garanzia delle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività autorizzata.

10. Il deposito cauzionale viene svincolato quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

11. Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione all'Ufficio Polizia Amministrativa attestante l'esistenza dei requisiti dei locali previsti dal presente regolamento.

12. La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Ufficio Polizia Amministrativa.

Articolo 42 – Commercio di cose antiche o usate

1. Chiunque intenda fare commercio di cose antiche o usate deve presentare preventiva dichiarazione, al Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa, ai sensi dell'articolo 126 del T.U.L.P.S., sotto forma di s.c.i.a.. La dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio.

2. Per la presentazione della s.c.i.a. di cui al precedente primo comma, l'interessato deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di commercio.

3. L'esercente deve tenere un registro delle operazioni che compie giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta e il prezzo pattuito. Tale registro deve essere vidimato e numerato progressivamente, dalla prima all'ultima pagina, con il timbro della ditta. Dette operazioni devono essere opportunamente dichiarate nell'apposito modello predisposto dall'Ufficio Polizia Amministrativa e presso lo stesso disponibile, che dovrà essere riconsegnato in duplice copia all'Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Polizia Amministrativa, una volta ricevuto l'atto, provvederà a restituire all'esercente una copia protocollata di detta dichiarazione, che dovrà essere allegata (spillata o incollata) al suddetto registro.

4. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui sopra non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

5. Ai sensi dell'articolo 247 del R.E. del T.U.L.P.S., così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n° 311, che prevede l'esenzione dagli obblighi previsti sia dall'articolo 126, sia dall'articolo 128 del T.U.L.P.S., per «il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo», si determina che per «valore esiguo» si intende quando il prezzo di vendita risulta inferiore al 10% del valore della stessa merce nuova.

TITOLO IV – Esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dell'arte di strada

Articolo 43 – Disposizioni Generali

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 9, Legge 18 marzo 1968, n° 337 e sue norme di attuazione, le modalità di esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi giochi non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dello spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni culturali di cui all'articolo 4 della legge 337/1968.

2. Sono considerati «spettacoli viaggianti», a norma dell'articolo 2 della sopra citata legge, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi di divertimento.

Articolo 44 – Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività

1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 43 sul territorio del Comune di Castiglione della Pescaia deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale dal 01 gennaio al 31 Gennaio di ogni anno. Le domande presentate prima di tale periodo saranno dichiarate irricevibili.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale pre-dispone apposita graduatoria, per ciascuna area, in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata negli ultimi 5 anni con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell'amministrazione); in caso di parità si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dall'ufficio competente. L'ufficio comunica la graduatoria ai richiedenti; coloro che sono risultati assegnatari devono comunicare l'accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione: la mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia e sarà autorizzato il primo degli esclusi. Nel caso in cui entro i termini sopra indicati non pervengano domande, l'Amministrazione Comunale può concedere comunque l'autorizzazione all'esercizio di attività, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a chi presenti domanda nel corso dell'anno, comunque almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 10 giorni.
4. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 6 nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) e non più di una al mese, nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 10 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 10 giorni consecutivi.
5. le attività autorizzate devono garantire la presenza sul territorio per almeno l'ottanta per cento del periodo richiesto. In ogni caso, anche le assenze rientranti nella percentuale consentita, devono essere giustificate e documentate da gravi motivi. Il mancato rispetto comporta la perdita dell'anzianità di frequenza e la revoca dell'autorizzazione.
6. le violazioni alle norme del T.U.L.P.S. e del presente regolamento, in caso di reiterazione formatasi ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n°689, comportano la revoca dell'autorizzazione e il divieto di rilascio di nuova autorizzazione per due anni consecutivi.

Articolo 45 – Istruttoria delle domande

1. Le domande di cui all'art. 43 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.).
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:
 - a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale, partita IVA;
 - b) data certa per cui è richiesta l'autorizzazione, comprensiva del tempo necessario per montaggio e lo smontaggio delle strutture. In caso di motivata e documentata impossibilità di installare l'attrazione nel periodo assegnato, l'interessato può chiedere con almeno 30 giorni di preavviso il differimento dell'installazione stessa; il Comune, fatta salva la disponibilità dell'area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta.
 - c) Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
 - d) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;
 - e) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
 - f) dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi);

g) dichiarazione circa la categoria di appartenenza.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune della sede legale dell'impresa;

b) Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa;

c) Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;

d) Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;

e) Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);

f) Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;

g) codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;

h) attestazione pagamento diritti di istruttoria;

i) valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;

l) per i circhi le modalità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e speciali; le modalità di approvvigionamento idrico e gestione delle acque reflue;

m) Per i circhi che impiegano animali dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dall'Ordinanza Sindacale 284 del 21.07.2008 che disciplina la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo;

o) Per i circhi, i parchi divertimenti e Luna Park la documentazione tecnica prevista nell'allegato n°1 del presente regolamento.

4. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

Articolo 46 – individuazione delle aree

1. Le aree comunali disponibili a tale scopo, sono indicate in apposito elenco, approvato annualmente dalla Giunta Municipale, e predisposto del Settore Urbanistica di concerto con il Comando Polizia Municipale. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse anche per altri scopi.

2. In occasione di sagre e feste potrà essere concessa l'autorizzazione all'installazione di spettacoli viaggianti anche in aree diverse purché a disposizione del comitato organizzatore della manifestazione, con il parere vincolante dello stesso, per la durata dei festeggiamenti.

Articolo 47 – Cauzione

1. Il titolare delle attrezzature, almeno dieci giorni prima di impiantare le medesime, dovrà versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale n° 124586 intestato a Comune di Castiglione della Pescaia –servizio tesoreria, per un importo pari a:

- € 1500,00 per i complessi circensi;

- € 1000,00 per i parchi divertimento;
- € 1000,00 per le attrazioni a percorso libero;
- € 100,00 per ogni singola attrazione.

2. Il deposito cauzionale viene prestato a garanzia di eventuali danni che potranno essere arrecati al patrimonio pubblico, per una o più delle seguenti motivazioni:

- a) mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) non aver provveduto alla pulizia dell'area occupata con l'attrazione;
- c) rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la rimozione della pubblicità abusiva;
- d) mancato pagamento della tassa sulla pubblicità
- e) mancato esercizio dell'attività per cause imputabili al gestore.

3. Il mancato versamento della cauzione sarà considerato esplicita rinuncia alla piazza. La cauzione verrà restituita al termine del periodo di concessione, previo nulla osta dei competenti uffici comunali che provvederanno alla verifica delle condizioni dell'area occupata.

4. L'Amministrazione Comunale negherà la concessione dell'area per tre anni nel caso in cui il richiedente risulti essere stato inadempiente a seguito di precedenti autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale.

Articolo 48 – Arte di Strada

1. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari), musicali – esclusivamente con strumenti non amplificati, recitative, giochi di abilità, prestigio, saltimbanchi, giocolieri.

2. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968 (*Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150*).

3. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

4. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.

5. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti da strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
- b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- c) alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante a specifica normativa;
- d) alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
- e) agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
- f) agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellajo, lustrascarpe, ecc.);

g) a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti diversi di quelli di cui al comma precedente.

6. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale ed approvati dalla Giunta Comunale, con delibera del medesimo Organo, potranno es-

sere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, ovvero vendere le opere del proprio ingegno in deroga al presente regolamento.

7. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento previa comunicazione. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'esibizione; nella stessa dovranno essere dichiarate le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia di inizio attività ex art 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali. Negli stessi termini l'interessato dovrà presentare istanza di occupazione di suolo pubblico.

8. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione e copia della concessione all'occupazione del suolo pubblico.

9. La mancata o infedele presentazione della comunicazione, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

10. L'attività dell'arte di strada è consentita, secondo quanto previsto dal presente regolamento, esclusivamente nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).

11. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.

12. Il Sindaco, con propria ordinanza fissa gli orari per l'esercizio dell'arte di strada e per l'esposizione e vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo e può introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada e alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

13. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 60 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 500 metri. Nella stessa serata non potranno esibirsi complessivamente più di due artisti di strada per ogni area. Ogni artista di strada non può esibirsi per più di sette giorni nel corso di ogni stagione, come definita dal regolamento in materia di stagionalità.

14. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al comma 13. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

15. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale, assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
- b) la normale circolazione stradale e pedonale;
- c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
- d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
- e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.

16. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco) e di apparecchi di amplificazione se non specificamente autorizzati nel rispetto dei limiti imposti alle attività di allietamento.

17. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono essere effettuate su teli amovibili che non danneggino il sedime stradale, i selciati, ecc.

18. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che rechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo di animali.

19. Le denunce di inizio attività vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento all'Ufficio Protocollo e sono correlate alla disponibilità dell'area. In caso che siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento all'anno in cui si intende effettuare l'arte di strada.

20. Per l'esercizio dell'arte di strada nel territorio comunale non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo. L'uso di strumenti musicali non amplificati è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.

Articolo 49 – Opere di ingegno

1. È ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente sugli spazi indicati dall'articolo 16 della delibera di Giunta Municipale n° 173 del 14.05.2010 e successive modifiche.

2. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico per tutte quelle attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano, o su animali, quali tatuaggi e pitture su corpo, sia temporanee che permanenti, massaggi, ecc.).

3. Per l'assegnazione dei posteggi per la stagione estiva dovrà essere compilata apposita graduatoria da parte dell'Ufficio Polizia Amministrativa tenendo conto dei criteri di cui al citato articolo 16 della delibera di Giunta Municipale 173 del 14.05.2010. .

4. Ai richiedenti inseriti in graduatoria verrà data comunicazione della loro posizione nella graduatoria medesima. La graduatoria, una volta approvata, dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 7 giorni consecutivi, decorsi i quali, senza che siano state presentate osservazioni da parte dei candidati, diverrà definitiva.

5. Contro la graduatoria si potranno presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

6. L'ufficio competente dovrà valutare le sopra citate osservazioni e rispondere alle stesse entro 10 giorni dalla data di protocollo. In ogni caso non verranno comunque considerate nuove documentazioni (ad es. ulteriori titoli di studio o riconoscimenti, ecc.) relative a stati o fatti che non fossero già stati dichiarati al momento della presentazione della domanda.

7. In caso di un accoglimento delle osservazioni di cui al comma 6 che comporti una modifica dei punteggi assegnati, la graduatoria dovrà essere riapprovata e ripubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà definitiva.

8. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria, appena quest'ultima sarà diventata definitiva, verranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e seguendo l'ordine della graduatoria, ad accettare il posteggio.

9. Se un richiedente rinuncia al posteggio assegnato, non potrà più essere interpellato per l'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi nell'anno di riferimento.

10. In caso di posteggi che, nel corso della stagione estiva, diventino liberi per qualsivoglia motivo (rinuncia dell'assegnatario, decadenza dell'autorizzazione, ecc.), questi ultimi verranno assegnati ai soggetti collocati in graduatoria.

11. I soggetti di cui ai precedenti commi saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad accettare il posteggio entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata. Il mancato ricevimento al Protocollo Comunale della comunicazione di accettazione entro il suddetto termine, equivale a rinuncia del posteggio, che verrà proposto al richiedente successivo avente i requisiti richiesti.

12. Gli artisti di cui al presente articolo devono vendere esclusivamente le opere realizzate sul posto dal titolare della concessione, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.

13. La concessione dà diritto ad occupare il posteggio esclusivamente con le attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'attività.

14. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione.

15. Sono cause di revoca della concessione del posteggio:

- a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo non prodotte in loco dal titolare della concessione;
- b) l'assenza ingiustificata dal posto assegnato per dieci giorni consecutivi;
- c) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
- d) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
- e) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
- f) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di concessione.

16. Il Comando Polizia Municipale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio di Polizia Amministrativa tutte le violazioni accertate, l'ufficio provvederà a trasmettere all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

17. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'interessato potrà presentare chiarimenti o contro deduzioni che dovranno essere esaminati dall'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data di protocollo.

18. In caso di mancata presentazione di chiarimenti o contro deduzioni entro il termine di cui al comma 17 o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di revoca che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.

19. Le violazioni accertate nell'esercizio dell'attività comportano, in caso di reiterazione, come definita all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n° 689, comportano la perdita dell'anzianità di frequenza maturata.

TITOLO V – Obblighi e sanzioni

Articolo 50 – Obblighi dei titolari delle attività

1. Le autorizzazioni, le prese d'atto, le tabelle e le altre dichiarazioni disciplinate dal presente regolamento devono essere esposte al pubblico ed esibite in qualsiasi momento agli organi di controllo e di vigilanza.

Articolo 51 – Sospensione dei provvedimenti

1. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere sospese, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S, in qualsiasi momento per abuso da parte del titolare.

2. Le autorizzazioni di polizia amministrativa devono essere sospese, da uno a trenta giorni, in caso di recidiva formatasi ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Articolo 52 – Revoca dei provvedimenti

1. Oltre a quanto già previsto dall'articolo 5, terzo comma, del presente regolamento, le autorizzazioni di polizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S., devono essere revocate:

- a) Se il titolare (l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società) perde i requisiti morali richiamati dall'articolo 5 del presente regolamento;
- b) Se il locale perde i requisiti di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;

2. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate:

- a) Se, ai sensi dell'articolo 99 del T.U.L.P.S., il titolare dell'autorizzazione, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore ad otto giorni;
- b) Se l'esercizio non viene riattivato nel periodo di chiusura comunicato che, comunque, non può essere superiore a tre mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
- c) per abuso da parte del titolare;
- d) per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica;
- e) su richiesta motivata del Prefetto.

Articolo 53 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06 maggio 1940, n° 635, le violazioni alle norme del presente regolamento, individuate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 516,00.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento, sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689 ed alla legge regionale 28 dicembre 2000, n° 81.

Articolo 54 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio del Comune. Le norme del presente regolamento si applicheranno esclusivamente per le istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore.